



Mario Draghi, Governatore della Banca d'Italia, ha accolto in pieno le tesi della FABI riminese.

In ordine al tema emarginato in oggetto la sottoscritta Organizzazione sindacale aveva investito con comunicazione del 15/11/2007 codesta Autorità centrale e la competente articolazione territoriale di Forlì. Proprio il Direttore di questa nella persona del Dott. Coppola ha fatto pervenire risposta con nota n. 1249023 del 21/12/2007.

In tale scritto, dopo aver fatto generico richiamo alla fonte dei poteri di vigilanza di codesta Istituzione e menzionato alcuni passaggi contenuti nelle "Istruzioni di vigilanza per le banche" emanate proprio in esplicitazioni delle prerogative medesime, ci si accomiatava con le seguenti parole: "Ciò premesso, si ringrazia per la segnalazione, che potrà essere presa in considerazione in sede di approfondimenti su eventuali modifiche normative, e si inviano distinti saluti."

Tale laconica risposta è, aldilà del fugace accenno a disposizioni del tutto risapute, sinceramente elusiva dei notevoli problemi sollevati e dettagliatamente analizzati nella nostra lettera che avrebbero meritato ben altra considerazione. Stupisce nell'epilogo testé trascritto l'accenno del tutto fuori luogo a prospettive ipotetiche de lege ferenda. Infatti, ed in questo senso sembrava di essere stati molto chiari, la grave questione attiene non a scenari futuribili ma, de jure condito, alla normativa vigente. Tanto è vero che, seppur in via molto più sintetica stante la sede, perviene alla stessa scontata considerazione anche il Vice Direttore Generale di codesta Autorità, Dott. Antonio Finocchiaro, allorché specifica: "Questi soggetti sono disciplinati per i profili di sicurezza dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931, con il rilascio da parte dei Prefetti di licenze a valenza provinciale che ne regolamentano anche l'attività di movimentazione. ("Il ruolo della

Bancari costretti a portare i valori al domicilio dei clienti

Draghi dice basta

La FABI di Rimini, stanca di denunciare il rischioso fenomeno, aveva investito del problema direttamente il Governatore di Banca d'Italia, il Ministro degli Interni e il Prefetto di Rimini. Ora Draghi ha dato ragione ai colleghi romagnoli

Banca Centrale nella gestione del contante; Intervento al seminario "Contante e Istituzioni" del 14/12/2007, sub lett. b) "Il trattamento del contante: i ruoli", pag. 9, nota 5). Tale nota esplicativa è inserita a piè pagina in ordine alla seguente osservazione: "Fino agli anni '80 le banche italiane hanno gestito i flussi di cassa con loro personale e proprie attrezzature, avvalendosi delle società di servizi per il trasporto dei valori. Negli anni '90 la spinta competitiva ha indotto le banche ad esternalizzare progressivamente il trattamento del contante a operatori specializzati." (ibidem). Questo veloce passaggio, allorché analizza il problema specifico del servizio di monitoraggio relativo alla genuinità e deterioramento del denaro, attesta, e non potrebbe essere altrimenti, una verità innegabile. Ovvero che alla base di ogni attività lato sensu manipolatoria del contante, qualora ciò ne implichi o ne presupponga il trasporto dalla banca o verso di essa, debba sussistere una specifica autorizzazione prefettizia.

Non diversamente si potrebbe ragionare facendo riferimento alle considerazioni svolte nelle "Istruzioni di vigilanza per le banche" di cui alla Circolare n. 229 del 21/04/1999 e successive modificazioni, nella parte relativa alla c.d. "attività bancaria fuori sede" (Titolo III, Capitolo 2°, sez. III). Infatti al Paragrafo 2.2 si specifica: "Le banche possono effettuare fuori sede servizi di cassa e tesoreria; i locali usati per l'espletamento dei servizi devono essere utilizzati esclusivamente a tal fine."

Infatti lungi dal legittimare alcunché, tale disposizione contempla anzi un chiarissimo doppio grado di cautela (maneggio di denaro all'interno di locali di cui viene esclusa ogni destinazione promiscua). Il problema insorge invece, come già visto, allorché il contante debba essere materialmente trasferito da una sede ad un'altra.

In tal senso, il Paragrafo testé menzionato si chiude recitando testualmente all'ultimo capoverso: "Per lo svolgimento dei servizi di cassa, le banche valutano i problemi di sicurezza pubblica connessi al ritiro di contante e valori presso il cliente

e adottano le necessarie misure di salvaguardia anche di carattere organizzativo. In particolare, per il materiale ritiro di fondi e valori al domicilio del cliente è opportuno che la banca utilizzi società specializzate nel trasporto valori."

Siffatto epilogo è affetto, da un lato, da insanabile contraddizione, e, dall'altro, da gravissimo e pericoloso equivoco lessicale. Non potrà sfuggire infatti come dopo aver previsto espressamente per l'espletamento di servizi di cassa extrabancari l'appoggio logistico a locali esclusivamente a tal fine dedicati, si ipotizzi un caso (domicilio del cliente) che non può rispondere ai requisiti premessi. Inoltre, delegare agli Istituti di credito la valutazione discrezionale circa le modalità da adottarsi allo scopo di scongiurare le problematiche di pubblica sicurezza, significa vanificare e frustrare la disposizione che, ratione materiae, è stata dettata dal legislatore.

Si rinvia a quanto illustrato nella precedente missiva circa la pacifica esegesi del combinato disposto degli artt. 134 e 140, R.D. 18/06/1931 (T.U.L.P.S.), che prevede per chi opera senza licenza la sanzione penale dell'arresto fino a due anni congiuntamente all'ammenda da 206 a 619 euro. Così come per le considerazioni ivi contenute in punto di violazione, oltre modo sintomatica, degli artt. 116 e 117, D.lgs. 385/93 (T.U. bancario).

E' pertanto difficile comprendere, se non impossibile, il tenore della risposta fornita da codesta Autorità tramite la Direzione della Filiale di Forlì. La tematica sollevata, oltre agli indubbi profili di concorrenza (a dir poco) sleale tra imprese creditizie, possiede un fortissimo risvolto pubblicistico che involge la tutela della persona prima ancora del patrimonio.

In tal senso la progressiva riduzione della circolazione del contante, insieme ad altri molteplici scopi, non v'è dubbio possiede la duplice funzione di identificazione delle transazioni e di contenimento dei rischi connessi alla detenzione del denaro.

Aspetto questo fortemente enfatizzato nel richiamato intervento del Dott. Finocchiaro il quale dopo aver annoverato tra i

"fattori ben noti" dell'ampio ricorso alla valuta in Italia, quello dell'economia sommersa (ibidem, pag. 7, 2° cpv.), termina proclamando "la guerra al contante nella quale siamo impegnati con convinzione." (ibidem, pag. 13). A fronte di tali posizioni di principio non sembra coerente veicolare disposizioni od interpretazioni che agevolino la clientela a perseverare nell'utilizzo del mezzo di pagamento che si vorrebbe invece disincentivare. Appare fin troppo ovvio che se le banche si prestano indebitamente ad un servizio a domicilio sollevando l'utenza da ogni onere, rischio e costo di accumulo del contante, questa non avrà alcun motivo di resistere ad abitudini ed atteggiamenti consolidati.

In ogni caso il profilo di maggior inquietudine resta quello legato ad una disinvoltata ed irresponsabile prassi di veicolazione e spostamento di denaro liquido con frequenze e per quantitativi impressionanti. Non sembra inopportuno, a tal fine, il richiamo alle ultime ed attuali vicende che stanno coinvolgendo il territorio romagnolo e la limitrofa Repubblica di San Marino.

Per tutti i motivi richiamati, e principalmente per l'incontrovertibile rilievo penale posseduto dall'attività in questione, si reitera l'istanza di revisione delle Istruzioni di vigilanza, affinché si addivenga ad un chiaro, esplicito e formale ammonimento circa la necessità di demandare le operazioni di raccolta e trasporto dei valori a soggetti autorizzati e delle conseguenze connesse alla violazione di tale precetto."

La Segreteria Provinciale FABI - Rimini

